CAMERA DEI DEPUTATI N. 1054

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STERPA

Presentata il 17 luglio 1987

Nuova disciplina del segreto professionale del giornalista

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È un dato di fatto che da anni si assiste al progressivo deteriorarsi del rapporto tra stampa e magistratura, come espressione del conflitto tra la libertà di informazione e le esigenze della giustizia. Uno dei punti critici di tale conflitto riguarda senza dubbio il segreto professionale del giornalista, e cioè il diritto-dovere di questi di mantenere il segreto su persone e fatti conosciuti in ragione della sua professione.

In base alla vigente normativa, il giornalista è tenuto « a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse » (articolo 2, comma terzo, legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista). Finalità evidente dell'istituto è di garantire i canali informativi del giornalista attraverso una « copertura » della persona che comunica le notizie riservate, e ciò in nome e a vantaggio della libertà e completezza della informazione.

Si configura così una sorta di diritto all'anonimato, strumentale rispetto al diritto del cittadino di avvalersi dell'opera del giornalista per divulgare determinate notizie, e rispetto all'interesse generale alla piena e libera informazione. Per converso, si delinea un preciso diritto-dovere di riservatezza per il giornalista, come aspetto essenziale della deontologia professionale. Lungi dal costituire un privilegio di categoria, il segreto giornalistico si

appalesa semplicemente come uno strumento di tutela delle libertà democratiche e dei diritti individuali.

Allo stato, il giornalista appare soggetto anche al segreto professionale comune (articolo 622 del codice penale), risultando tenuto, nella sua qualità di giornalista, a non rivelare, senza giusta causa, un segreto di cui sia venuto a parte in ragione del suo ufficio.

Ora, nel momento in cui il giornalista viene chiamato a deporre avanti al magistrato, e non intende, *spontaneamente*, rivelare il segreto, si delinea immediatamente il conflitto tra due comandi opposti e concorrenti: l'uno, che impone il mantenimento del segreto (sui fatti conosciuti in ragione della professione o sulla fonte delle notizie fiduciarie) e l'altro che obbliga alla deposizione.

L'ordinamento, allo stato, risolve il conflitto subordinando la libertà di informazione (di cui è presupposto essenziale il segreto giornalistico) agli interessi della giustizia. In base alla vigente disciplina, infatti, il giornalista ha l'obbligo di « testimoniare », e cioè di dire la verità, pena l'incriminazione per falso o reticenza.

Tale situazione si verifica perché il giornalista non gode di alcuna guarentigia per il ministero svolto, a differenza di altri professionisti: l'articolo 351 del codice di procedura penale (richiamato nel procedimento civile dall'articolo 249 del codice di procedura civile) non prevede infatti la figura di giornalista tra quelle dei soggetti che hanno diritto di astenersi dal testimoniare su quanto appreso in ragione della propria professione e per i quali vi è il divieto di coattiva escussione testimoniale. E la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 1981, ha ritenuto legittima la mancata previsione del diritto del giornalista di astenersi dal deporre in giudizio, affermando che non è opponibile in sede processuale il segreto giornalistico, ma invitando nel contempo il legislatore « a valutare se il segreto giornalistico sia talmente essenziale e di effettiva utilità strumentale alle esigenze dell'informazione al punto da prevalere – e in quali limiti – sugli interessi della giustizia ».

Emerge chiara, quindi, l'esigenza di un intervento legislativo che disciplini in maniera equilibrata la materia, fino ad oggi caratterizzata da grande incertezza, e amministrata di fatto dalle interpretazioni giurisprudenziali.

La linea direttrice della riforma sostenuta nella presente proposta di legge è quella di dare una disciplina certa ed organica al segreto giornalistico, individuando forme di regolamentazione processuale della posizione del giornalista-testimone, tali da garantire nel migliore dei modi sia le esigenze della giustizia che quelle della libertà di informazione.

In tale contesto, una prima proposta di modifica riguarda la norma costitutiva del segreto giornalistico (e cioè l'articolo 2, comma terzo, legge n. 69 del 1963), per la quale sembra opportuno che sia prevista una ipotesi di esimente analoga a quella della « giusta causa » prevista dall'articolo 622 del codice penale per il segreto professionale comune: ciò, al fine di ricreare un equilibrio normativo e di valori, imponendo, anche per il segreto giornalistico (come per il segreto professionale comune) la valutazione di quegli interessi e valori che possono giustificare la rivelazione del segreto. Non è infatti pensabile che il giornalista sia costretto a mantenere, sempre e comunque, il segreto sulla fonte delle notizie fiduciarie, essendoci delle situazioni in cui l'ordinamento, e prima ancora la coscienza civile, esige la rivelazione del segreto. Del resto, l'attuale disciplina impone al giornalista chiamato a deporre la rivelazione del segreto. Risulta quindi necessario prevedere per legge che il giornalista possa, per giusta causa (in particolare, in caso di testimonianza), rivelare il segreto, onde evitare che il professionista stesso sia costretto a violare un precetto (quello del segreto giornalistico) per rispettarne un altro (quello dell'obbligo di deposizione testimoniale).

Quanto alla disciplina processuale del segreto giornalistico, si propone, nell'ottica di un componimento dei valori coin-

volti, di riconoscere al giornalista il diritto di astenersi dal testimoniare su fatti appresi in ragione della sua professione, facendo però espressa eccezione per il caso in cui il magistrato ritenga la deposizione essenziale ai fini processuali: in tal caso, il giudice dovrà disporre l'escussione testimoniale del giornalista con ordinanza motivata, immediatamente impugnabile, e sospesa all'esito della impugnativa. Tanto si propone attraverso l'inserimento di un apposito punto nell'articolo 351 del codice di procedura penale (« diritto di astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinato dal segreto professionale e d'ufficio »).

Con tale disciplina, l'esercizio del potere del giudice di infrangere il segreto giornalistico verrebbe condizionato alla sussistenza di gravi e comprovate esigenze processuali e sottoposto a un incisivo controllo sovraordinato.

La figura del giornalista farebbe un importante salto di qualità, dal ruolo di « sconosciuto » al codice di procedura penale sotto il profilo del segreto professionale, al ruolo di soggetto qualificato, portatore di interessi propri e generali, e titolare di un precipuo diritto di astensione dalla testimonianza, come strumento di tutela della libertà d'informazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'ordinamento della professione di giornalista, è sostituito dal seguente:

« Giornalisti ed editori sono tenuti a non rivelare, senza giusta causa, la fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori ».

ART. 2.

1. Dopo il numero 3) del primo comma dell'articolo 351 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*) i giornalisti, salvo che la rivelazione del segreto professionale sia necessaria per gravi e comprovate esigenze processuali. In tal caso, l'autorità procedente invita il teste ad esporre quanto è a sua conoscenza, avvertendolo che può rifiutarsi di deporre su quanto a lui noto in ragione della sua professione e comunque di rivelare la fonte delle notizie fiduciarie. Dell'eventuale rifiuto di deposizione o di rivelazione viene redatto processo verbale, e, se del caso, si procede oltre nell'interrogatorio. L'autorità procedente può disporre, con ordinanza motivata, entro tre giorni dalla data dell'interrogatorio, il nuovo esame del teste sui punti oggetto del rifiuto. L'ordinanza è impugnabile, anche nel merito, entro tre giorni dalla notifica, avanti al giudice sovraordinato, e, nel caso di istruzione sommaria, avanti al giudice istruttore. L'impugnazione sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».